



INFORMAZIONI E CONSIGLI PER COMPILARE

LE CONVENZIONI PARENTALI TIPO “AUTORITÀ PARENTALE CONGIUNTA” DELLA FSFM

Perché una convenzione parentale?

Alla nascita del figlio i genitori si assumono diritti e doveri, che sono associati a tanta gioia e danno un senso di pienezza alla loro vita, ma che esigono anche tanto in termini di tempo, energia e denaro.

La parentalità influisce in maniera determinante sullo stile di vita e può avere conseguenze sulle condizioni di vita oltre il raggiungimento della maggiore età del figlio, in particolar modo sulla situazione finanziaria nella vecchiaia. Un'influenza particolarmente grande l'esercita la ripartizione dei compiti di assistenza e dei contributi di mantenimento. La scelta del modello di genitorialità al momento della costituzione della famiglia e la sua evoluzione man mano che il figlio cresce determinano anche in larga misura i margini di manovra nel caso di una successiva cessazione della comunione domestica dei genitori.

È per tutte queste ragioni che si raccomanda, ai fini della previdenza, che i genitori, già alla **nascita** del figlio, concordino in modo vincolante come ripartire tra loro i doveri e come desiderano adeguare la ripartizione dei compiti nel corso del tempo. Ciò include anche stabilire in che modo i genitori desiderano regolare i loro doveri e diritti parentali se un giorno dovessero separarsi. Affrontare una tale situazione in anticipo e con calma rende più facile mettere al centro il figlio e i suoi bisogni individuali e trovare soluzioni eque da porre in essere nel caso in cui una separazione dovesse effettivamente aver luogo.

È importante **riesaminare** regolarmente la convenzione parentale alla luce della situazione di vita attuale e adattarla, se ciò dovesse essere necessario. Ciò vale in particolare quando i bisogni del figlio cambiano a causa dell'età e del livello di sviluppo e ovviamente quando cessa la comunione domestica.

Anche la convenzione parentale conclusa in occasione di una **separazione** o di un **divorzio** è uno strumento importante. Essa regola l'organizzazione dell'autorità parentale congiunta nei nuclei familiari separati, che richiede sforzi particolari in materia di coordinamento e di pianificazione. Gli accordi presi congiuntamente e stabiliti in modo vincolante nella convenzione fungono da linee guida nella vita quotidiana e agevolano la comunicazione tra i genitori. I **figli** sono direttamente interessati dagli accordi fissati nella convenzione. Essi dovrebbero essere coinvolti nella stesura dell'accordo conformemente alla loro età e al loro sviluppo, contribuendo così a plasmare attivamente la loro situazione di vita.

Le convenzioni parentali tipo della FSFM

Le convenzioni tipo mirano a sostenere le madri e i padri con l'autorità parentale congiunta nella gestione delle questioni relative al figlio – dal punto di vista dei genitori: doveri e diritti parentali – secondo l'interesse superiore del figlio e a disciplinarle contrattualmente di comune accordo.

- Le convenzioni tipo della FSFM sono disponibili in tre varianti:
 - per i genitori che vivono insieme
 - per i genitori che vivono separati / custodia esclusiva
 - per i genitori che vivono separati / custodia alternata
- Le convenzioni sono pensate specificamente per genitori non sposati, ma possono essere utilizzate anche da genitori sposati che vogliono disciplinare in modo vincolante doveri e diritti dei genitori. In questo caso le informazioni sul riconoscimento di paternità e la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta sono superflue.
 - ➔ *Adattate la convenzione parentale tipo alla vostra situazione individuale. Le nostre consulenti saranno liete di aiutarvi: info@svamv.ch o numero telefonico 031 351 77 71.*
 - ➔ *Raccomandiamo che ogni genitore compili la convenzione per sé prima che entrambi i genitori ne discutano insieme. In questo modo vedranno immediatamente su quali punti si trovano d'accordo. Nella consulenza della FSFM notiamo regolarmente come ciò costituisca una buona base di partenza, che lascia tempo e*



spazio per risolvere eventuali divergenze in maniera equa e a misura di figli.

- *La FSFM mette a disposizione anche convenzioni tipo per il mantenimento del figlio e per le relazioni personali.*

Basi giuridiche

a) Gli interessi del figlio (doveri e diritti dei genitori)

Essi comprendono:

- l'autorità parentale (poteri decisionali dei genitori, detta anche "affidamento")
- il mantenimento del figlio, compresa la cura (obbligo di mantenimento dei genitori)
- la custodia del figlio
- nel caso di genitori che vivono separati, le relazioni personali quando uno dei genitori ha la custodia esclusiva

b) Il bene del figlio

Il bene del figlio è determinante nella regolamentazione delle questioni concernenti il figlio. Il bene del figlio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, CRC) significa garantire il suo benessere fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e di conseguenza il suo sviluppo.

I diritti sanciti dalla CRC garantiscono il bene del figlio. Il figlio ha in particolare diritto a

- condizioni di custodia e di cura stabili che corrispondano ai suoi bisogni individuali
- sicurezza finanziaria
- partecipare ed essere rappresentato legalmente
- protezione contro gli abusi di qualsiasi tipo
- relazioni personali regolari con entrambi i genitori a meno che ciò non pregiudichi il suo benessere (per esempio in caso di abusi)

c) L'autorità parentale

L'articolo 296, capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC) stabilisce che l'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio minore. Per autorità parentale si intende il dovere e il diritto dei genitori a dirigere la cura e l'educazione del figlio nell'ottica del bene del figlio e a determinare il suo luogo di dimora, a scegliere il nome del figlio, a rappresentarlo, ad amministrarne i beni e a prendere le decisioni che non è ancora in grado di prendere a causa dell'età e del suo livello di sviluppo. In tutto ciò i genitori devono tener conto dell'opinione del figlio. Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente la propria confessione religiosa. (artt. 301-306 CC)

- Condizione per l'autorità parentale è il rapporto di filiazione: fra la madre e il figlio sorge con la nascita; fra il padre e il figlio risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice (art. 252, cpvv. 1 e 2 CC).
- In linea di principio il figlio è soggetto all'autorità parentale congiunta dei suoi genitori (art. 296, cpv. 2 CC), salvo se per tutelare il bene del figlio non si imponga l'autorità parentale esclusiva di uno dei genitori o la nomina di un tutore (art. 298, cpvv. 1 e 3 CC, art. 298b, cpvv. 2 e 4 CC).

d) Origine dell'autorità parentale congiunta

L'autorità parentale congiunta è stabilita dal matrimonio o, se i genitori non sono uniti in matrimonio, da una dichiarazione comune (art. 298a CC) o dalla decisione dell'autorità di protezione dei minori o del tribunale (artt. 298b e 298c CC).

- I genitori senza certificato di matrimonio dichiarano insieme di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. Le convenzioni che possono essere oggetto di un'autorizzazione non devono essere presentate.



➔ *Nell'interesse del figlio si raccomanda vivamente di regolare le questioni concernenti il figlio in convenzioni parentali approvate dall'autorità competente. In questo modo il figlio di genitori non uniti in matrimonio riceve una protezione simile a quella derivante dagli obblighi matrimoniali per i figli di genitori uniti in matrimonio. Il **contratto di mantenimento** è particolarmente importante per garantire la sicurezza economica a cui il figlio ha diritto.*

- La dichiarazione comune può essere indirizzata con il riconoscimento di paternità all'ufficio dello stato civile prima o dopo la nascita del figlio o successivamente all'autorità di protezione dei minori (ARP) del domicilio del figlio. I genitori possono presentare contemporaneamente la convenzione sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi dell'AVS (-> **vedi h**).
- Prima di presentare la dichiarazione i genitori possono farsi consigliare dall'autorità di protezione dei minori (la consulenza può essere a pagamento).
- Se i genitori non sono uniti in matrimonio e non hanno presentato una dichiarazione sull'autorità parentale congiunta, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.
- Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune sull'autorità parentale, l'altro genitore può chiedere l'autorità parentale congiunta all'autorità di protezione dei minori (ARP). L'ARP deve verificare se esistono circostanze che, dal punto di vista del bene del bambino, si oppongono all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta.

**e) Poteri decisionali dei genitori in caso di autorità parentale congiunta
(-> convenzione tipo numero 4)**

I poteri decisionali dei genitori che esercitano congiuntamente l'autorità parentale sono disciplinati indipendentemente dallo stato civile e dalla forma abitativa:

- Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti o se il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole (art. 301, cpv. 1^{bis} CC).
- I genitori decidono insieme sui punti chiave della pianificazione della vita del figlio (Tribunale federale) – sempre nell'ottica del bene del figlio e riservate la sua capacità d'azione e la sua opinione. Esempi:
 - Cambiamento del nome del figlio
 - Trasferimento a lungo termine del figlio all'estero (vedi sotto: cambio del luogo di dimora)
 - Sistemazione del figlio presso terzi (vedi sotto: cambio del luogo di dimora)
 - Scelta della scuola e della professione del figlio
 - Interventi medici importanti
 - Trattamenti terapeutici
 - Correzioni dentarie
 - Adesione a o uscita da una comunità religiosa
 - Educazione religiosa
 - Pratica di sport pericolosi
 - Attività sportiva e culturale a lungo termine
- Il consenso di entrambi i genitori è necessario in caso di modifica del luogo di dimora del figlio quando il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero o se la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a, cpv. 2 CC).

**f) Mantenimento del figlio (obbligo di mantenimento da parte dei genitori): cura e prestazioni pecuniarie
(-> convenzione tipo numero 1 e 3)**

Il Codice civile (CC) stabilisce che i genitori devono provvedere in comune al debito mantenimento del loro figlio minore, a meno che il figlio non disponga di mezzi propri e si possa ragionevolmente pretendere che provveda da sé al proprio mantenimento, interamente o in parte. Ciascun genitore contribuisce nella misura delle sue forze attraverso la cura e l'educazione ("mantenimento in natura") e mediante prestazioni pecuniarie. (art. 276 CC)



- Quando i genitori vivono separati uno dei genitori contribuisce al mantenimento finanziario del figlio con contributi di mantenimento mensili pagati anticipatamente (art. 285 CC). Di norma la persona “tenuta al mantenimento” è quella che non vive con il figlio, che contribuisce alla cura in misura minore e che ha una situazione finanziaria migliore – ancora oggi nella maggior parte dei casi il padre. Tuttavia anche quando entrambi i genitori contribuiscono alla cura del figlio in misura analoga, per esempio nel caso della custodia alternata, sussiste l’obbligo di versare contributi di mantenimento per il figlio. I costi del figlio sono ripartiti in maniera proporzionale alla capacità finanziaria e tenendo conto della quota di partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.
- Poiché i bisogni di cura e i bisogni di mantenimento finanziario del figlio cambiano con l’età, il contratto tipo prevede regole diverse per ognuna di tre fasce di età. Le fasce di età spesso utilizzate sono:
 - dalla nascita a sei anni compiuti o all’inizio della scuola dell’obbligo
 - da sette anni a 12 anni compiuti o dall’inizio della scuola dell’obbligo all’ingresso nella scuola secondaria
 - da 13 anni compiuti o dall’ingresso nella scuola secondaria fino alla maggiore età o alla conclusione di una formazione appropriata conformemente all’art. 277, cpv. 2 CC.

g) Custodia e relazioni personali (“diritto di visita”) (-> convenzione tipo numero 2 e 3)

Essere titolare della custodia del figlio significa vivere con lui o lei nella stessa economia domestica; il domicilio del figlio è quello dei genitori o quello del genitore che ne ha la custodia (art. 25 CC).

- Se i genitori vivono in comunione domestica hanno la custodia congiunta del figlio.
- Se i genitori vivono separati la custodia è assunta da un solo genitore (custodia esclusiva) o da entrambi i genitori (custodia alternata).
- Secondo l’art. 273, cpv. 1 CC il figlio minore e il genitore che non è detentore della custodia hanno reciprocamente il diritto di conservare “le relazioni personali indicate dalle circostanze”; per questo genitore le relazioni personali sono sia un diritto sia un dovere.
- Quando entrambi i genitori che vivono separati sono titolari della custodia è la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio che viene disciplinata invece delle relazioni personali. Il domicilio del figlio è determinato dal suo luogo di dimora, ossia dal luogo con il quale il figlio ha la relazione più stretta (per esempio il luogo dove il figlio viene principalmente curato). I genitori concordano a casa di chi il figlio ha il domicilio (per esempio presso il genitore che se ne prende cura più spesso) o l’autorità competente decide il luogo di domicilio del figlio.

h) Accrediti per compiti educativi dell’AVS (-> convenzione tipo numero 5)

Conformemente ai seguenti regolamenti i genitori hanno diritto agli accrediti per compiti educativi dell’AVS (Legge federale e ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LAVS e OAVS):

- Se i genitori sono uniti in matrimonio gli accrediti per compiti educativi sono ripartiti per metà (art. 29^{sexies}, cpv. 1 e cpv. 3 LAVS). I genitori hanno inoltre diritto all’attribuzione degli accrediti per compiti educativi per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l’autorità parentale su di essi (art. 52e OAVS).
- Nel caso dell’autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, a essere determinante per l’attribuzione degli accrediti per compiti educativi non è la custodia ma il grado di partecipazione alla cura del figlio: gli accrediti per compiti educativi vanno al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio – alla madre in assenza di una decisione delle autorità. L’accredito va diviso per metà soltanto se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio. (art. 52^{fbis} OAVS)
- Il tribunale o l’ARP che stabilisce l’assegnazione dell’accredito per compiti educativi decide nel contempo in merito all’autorità parentale, alla custodia del figlio oppure alla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (art. 52^{fbis} OAVS).
- Quando l’autorità parentale congiunta è istituita sulla base di una dichiarazione comune i genitori devono nel contempo concludere per iscritto una convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi oppure presentare una tale convenzione all’ARP competente entro tre mesi. Se la convenzione non è presentata



entro tale termine, l'ARP decide d'ufficio sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. (art. 52fbis OAVS)

- I genitori possono convenire per iscritto in ogni momento che in futuro l'accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l'autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all'assegnazione dell'accredito per compiti educativi. Le modifiche nell'assegnazione dell'accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. (art. 52fbis OAVS)

Criteri per una regolamentazione della presa a carico e della custodia o delle relazioni personali a misura di bambino

Gli ultimi risultati delle ricerche mostrano che non esiste alcun modello specifico di custodia che garantisca al meglio il bene del bambino in tutti i casi. Le circostanze del **singolo caso** determinano quale forma di cura, custodia e relazioni personali corrisponda al meglio alle esigenze del bambino interessato. Il Tribunale federale menziona in particolare i seguenti criteri che occorre rispettare (sentenze 5A_450/2015 e 5A_945/2015):

- la relazione personale tra il figlio e i genitori
- le capacità educative dei genitori
- il bisogno del figlio di godere di condizioni stabili che gli permettano uno sviluppo fisico, psichico e spirituale armonioso
- l'attuale modello di presa a carico; svolge un ruolo cruciale nel rispondere all'esigenza del bambino di crescere in condizioni di stabilità.

Occorre inoltre considerare:

- l'età del **bambino**
- la sua salute fisica e psichica
- le sue esigenze a scuola e nel tempo libero
- i suoi desideri e la sua opinione
- la situazione finanziaria e professionale di entrambi i **genitori**
- la loro salute fisica e psichica
- la loro capacità di cooperare e di cercare in modo costruttivo soluzioni dei problemi e dei conflitti a misura di bambino
- le condizioni abitative di entrambi i genitori
- la distanza e i collegamenti di trasporto tra i loro domicili.

Le seguenti domande aiutano a chiarire se una custodia alternata dei genitori che vivono separati sia nell'interesse del bambino:

- Il bambino desidera vivere sotto la custodia alternata dei suoi genitori?
- Si sente a casa presso entrambi i genitori?
- I genitori sono disposti a scegliere la forma di cura adeguata all'età del figlio e che gli offra la maggiore stabilità possibile in termini di socializzazione, di tempo e di luogo?
- Le abitazioni dei genitori sono tra loro vicine?
- La famiglia che vive separata dispone di mezzi finanziari sufficienti per sostenere i costi più elevati della custodia alternata?
- Esiste una regolamentazione del mantenimento consensuale che possa essere adattata a una ripartizione delle cure modificata?
- I genitori sono in grado di comunicare e disposti a sostenersi a vicenda nella cura del figlio?
- I genitori sono entrambi convinti che l'altro genitore è in grado di educare il figlio ed è importante per lui e sono entrambi in grado di esprimere davanti al bambino l'apprezzamento e il rispetto dell'uno verso l'altro?
- Sono in grado di applicare l'accordo di cura in maniera flessibile in funzione delle necessità e tenendo presenti i desideri del figlio?



- I genitori sono consapevoli che la custodia alternata richiede più tempo per accordarsi e maggiori sforzi di cooperazione rispetto alla custodia esclusiva?
- Sono disposti ad accettare limitazioni nel loro stile di vita a vantaggio del figlio?
- I genitori sono consapevoli che i cambiamenti nella situazione familiare (per esempio un nuovo lavoro o un trasloco) o i desideri del figlio potrebbero comportare la fine della custodia alternata?

La **Federazione svizzera delle famiglie monoparentali (FSFM)** è impegnata dal 1984 per migliorare le condizioni di vita dei genitori soli e dei loro figli. La FSFM è l'associazione mantello delle famiglie monoparentali in Svizzera e l'organizzazione di riferimento nell'ambito della monoparentalità. È membro di **Pro Familia Svizzera**, l'associazione mantello delle organizzazioni delle famiglie e dei genitori (www.profamilia.ch).

Su www.famigliemonoparentali.ch l'FSFM fornisce informazioni sui temi più importanti relativi alla monoparentalità. L'**offerta di consulenza specializzata** e di **coaching** e le **pubblicazioni dell'FSFM** offrono strumenti per l'autoaiuto.

Bisogno di consulenza? Tel 031 351 77 71 o info@svamv.ch

Sostenete anche voi la FSFM: solo così anche in futuro potremo continuare ad impegnarci a favore delle famiglie monoparentali e i loro figli.

- Sostenete il lavoro della FSFM con una donazione
- Regalate a qualcuno l'affiliazione alla FSFM
- Associatevi voi stessi alla FSFM
- Aiutateci a farci conoscere! Parlate di noi ad amici e conoscenti
- Sostenete le rivendicazioni delle famiglie monoparentali
- Impegnatevi nella nostra comunità sostenendo offerte e attività per famiglie

Conto per le donazioni: SVAMV, PC 90-16461-6, 3006 Bern - IBAN Nr. CH75 0900 0000 9001 6461 6

Vi ringraziamo di cuore!

Tutti i diritti sono riservati

©SVAMV/FSFM 2019

famigliemonoparentali.ch
famillemonoparentale.ch
einelternfamilie.ch

FSFM, casella postale 334, 3000 Berna 6, tel. 031 351 77 71, info@svamv.ch

IBAN: CH75 0900 0000 9001 6461 6